

Signori

All' oggetto che sieno con precisione determinate le servitù cui debbono restar soggette alcune Proprietà Fondiarie nell'interesse della Difesa dello Stato, mentre nessuna legge esiste in cui sieno stabilite tali servitù, tranne per le Piazze di Torino e di Alessandria per cui emanavano speciali interinali disposizioni per R. Lettere Patenti 6 Giugno 1816, e 30 Gennaio 1817, si riconobbe l'opportunità della promulgazione di una Legge generale colla quale, alle prescrizioni desunte da antiche consuetudini, e dai provvedimenti della Repubblica di Genova, che fosse conveniente di mantenere in osservanza, si apportassero le modificazioni meglio atte a circoscrivere nei veri limiti della Difesa le restrizioni apposte al libero esercizio della proprietà privata, per quanto lo permettono le nuove vigenti leggi fondamentali dello Stato.

Venne quindi incaricato il Consiglio del Genio Militare, coll'aggiunta qual Membro straordinario, del sig.^o Comandante Genle del Corpo Reale del Genio, di formare un progetto di Legge con cui si stabilissero le varie zone delle servitù militari a cui debbono, nell'interesse delle Fortezze e punti fortificati, andar soggetti i terreni circostanti: con siffatto progetto di Legge, per quanto riguarda alle Fortezze e punti fortificati già costruiti, non si mira già ad imporre nuovi pesi alle proprietà, ma solo a dichiarare e circoscrivere quelle restrizioni che già prescrivevano. — In esso si comprendono le sole disposizioni unicamente legislative, mentre le altre meramente regolamentarie possono formare oggetto di semplici Decreti Reali.

Io ho quindi l'onore, giusta gli ordini del Re, di presentare alla Camera il qui unito progetto di Legge per le servitù militari, il quale, compilato come sopra si disse, dal Consiglio del Genio, venne pure esaminato dal sig.^o Cov.^o Patrimoniale Regio. ~

VITTORIO EMANUELE II.

Poe di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme

ecc. ecc. ecc.

Nella proposizione del Mostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infra-scritto Progetto di Legge sulle fucine militari da stabilirsi sulle proprietà fondiario che avvicinano le varie piazze e punti fortificati dello Stato, sia presentato al Parlamento Nazionale dal detto Ministro della guerra incaricandolo ad un tempo di esporre i motivi di detto progetto.

Progetto di Legge.

Art. 1.^{mo}

Le proprietà fondiario che avvicinano internamente ed esternamente le piazze e punti fortificati sono soggette a fucine militari fino ad una determinata distanza.

Art. 2.^{do}

All'esterno l'estensione soggetta alle fucine militari si suddivide in tre distinti zone, determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni per le quali sono stabilite norme diverse secondo la relativa loro distanza dalle fortificazioni.

Art. 9°

La 1^a Zona è quella più vicina alle fortificazioni e pari della larghezza non maggiore di 500 metri, misurata orizzontalmente per tutta ed alcune capitoli di bastioni o scaglioni, a partire dalla linea di fuoco più sporgente verso l'esterno.

Le estremità dei raggi in tal modo determinati ed uniti insieme da linee rette formeranno il poligono, limite della prima Zona.

Le capitoli faranno scelta in modo che la riunione delle loro estremità formino poligoni i più regolari possibili, e che in nessun luogo le distanze siano sensibilmente minori di quelle precedentemente prescritte.

Art. 11°

Sulla estensione di essa è proibito di fare alcuna deviazione ed abbassamento di terreno, di innalzare case fabbriche o strutture o anche di ricostruirle, qualunque possa essere la causa della loro distruzione.

Sono pure vietate in questa proibizione le dimore o Siepi morte, e le piantagioni che sul parere del Genio militare, verranno concesse dal ministero di guerra, in quei luoghi e modi che non si reputeranno dannosi.

L'impetrante in questi casi passerà avanti l'Intendente Amministrativo atto di sottomissione con cui si obblighi per se e suoi eredi causa di sgombrare il luogo immediatamente dopo averne ricevuta richiesta dall'autorità militare, nel caso in cui la piazza è legalmente dichiarata in stato di guerra. Sotto pena di vedere ciò eseguito d'ufficio, a di Lui spese, il tutto senza poter in ogni caso pretendere indennità, e tale obbligazione ha sua forza, senza bisogno di immorazioni, e senza che si faccia mai luogo a prescrizione.

Art. 12°

La 2^a Zona comprende tutto il terreno limitato dal

Dal perimetro esterno della 1^a zona e da un secondo poligono parallelo alla distanza non maggiore di 200 metri.

Art. 6^o

Le proibizioni stabilite per la 1^a zona si estendono anche alla 2^a, salvo che in essa sarà inoltre permesso di storare tettoie e chiusure in legno od in pietra a secco, senza l'impiego di alcuna malta, tranne per l'intonaco delle pareti, e così pure ficcare staccare siepi vive per chiusure o eseguire muri a secco di sostegno delle strade o delle terre coltivate e riparare queste medesime opere e costruzioni.

L'impetrante passerà anche in questi casi l'atto di sottomissione espresso all'Art. 4^o

Art. 7^{mo}

La 3^a zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della 2^a zona, e da un terzo poligono parallelo alla distanza non maggiore di 300 metri dalle piazze forti, e non maggiori di 100 per forti distaccati ed altri punti fortificati di minor rilievo.

Art. 8^o

Nella 3^a zona è proibito di costruire case, aprire strade, fosse, fare stabi ed derogazioni di terreno, senza averne ottenuta l'autorizzazione dal ministero di guerra, al quale spettava di determinare in quel modo che crederà più conveniente sul merito delle fatte domande, sentito il parere del Genio militare.

Nei casi di concessioni per parte del ministero, e Richiedenti dovranno uniformarsi alle condizioni tutte che verranno loro imposte, passando ove venga dal ministero prescritto, l'atto di sottomissione come all'art. 4^o; e ciò tutto indipendentemente dalle formalità che fossero prescritte dalle seguenti leggi sui ponti e strade.

Art. 9^o

Le domande di cui agli art. 4, 6, ed 8. faranno così Richiedenti

presentato al Comandante della fortezza, il quale si sarà
corso a unendovi una relazione del Genio militare e a cui risulti
del suo parere.

Le concessioni che, in dipendenza di tali esecuzioni, saranno
fatto dal ministro della guerra verranno per iscritto partecipate
ai richiedenti dal Comandante della fortezza il quale non
permetterà loro l'imprescindimento delle demandate opere, se
non dopo gli risulti ufficialmente espressi dai medesimi passato
l'atto di somministrazione di cui soni forniti i cartuoli.

Art. 10.

Nell'estensione delle zone esterne è proibito di tener deposito
qualunque di materiali e rottami accumulati, salvo temporaria-
mente nei luoghi che saranno indicati dagli ufficiali del Genio,
e di eseguire alcuna operazione topografica senza l'autorizzazione
per iscritto del Comandante del forte, previo avviso favorevole
del Direttore del Genio.

Art. 11.

Di forti distanti saranno applicati le ferrate militari senza
coordinarle alle piazze alle quali dipendono.

Saranno poi considerati come forti distanti per tal oggetto
tutte le opere di fortificazione che si trovano ad una distanza
maggiore di 250 metri dalla piazza alla quale appartengono,
misurate tra le due linee di fuoco più vicine, quanto le dighe
che alla stessa distanza servono a sostenere le muralearoni
di una piazza e che avranno scopo e forme difensive.

Art. 12.

Le proprietà fondiarie interne, soggette alle ferrate
militari sono comprese in una sola zona della larghezza di
200 metri.

Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alle
direzioni delle cortine, delle gallerie sia dei bastioni che di altre
opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo.

ove esiste la scarpa, altrimenti dal piede del muro in sostegno
del medesimo casiparo, ed ove questo non esiste, dal piede della
scarpa della banquina del parapetto.

Art. 13.

Toranno applicate a questa locazione proibizioni, restrizioni e
prescrizioni stabilite per la 1.^a zona esterna.

Art. 14.

Quando non risulterà alcun inconveniente per la difesa, le zone
potranno anche ridursi di numero e di distanza in tutto od in parte
secondo lo permetterà la topografia, giacitura o minore importanza
delle piazze dei posti fortificati, riprendosi ove l'ocopo a punti
o linee insuperabili.

Per le piazze cui non è applicata la fascia di 2.^a zona esterna,
quella di 3.^a avrà principio dal limite della prima.

Art. 15.

Le case, fabbriche chiuse, mura a secco delle strade o torri
nell'ora attualmente esistenti nelle varie zone si esterne che
interne, se non l'autorità militare vedrà poter tollerare la
continuazione, potranno essere riparate, purché il proprietario
o possessore ne abbia preventivamente ottenuta la licenza in
virtù del Comandante del forte, previo avviso favorevole del Direttore
del Genio militare.

Questa licenza, salvo i casi urgenti, non dovrà concedersi
se non in seguito ad autorizzazione del Ministero di Guerra, previa
sempre sottoscrizione dell'impetrante da passarsi come all'art. 11,
sia di non arretrare di fabbricati chiusi e mura a secco la
menoma variazione nelle dimensioni esterne di larghezza
e altezza ed accrescimento di forte nell'interno, sia di non far
uso di materiali di maggior valore di quelli già esistenti nell'ora
di ripararsi.

Le domande dei richiedenti avranno il loro corso come all'art. 9.

Art. 16:

Il Ministero di guerra, previa l'arrivo del Comandante del forte, del genio militare, potrà tanto nelle zone istruite, fatta eccezione delle 3^{re} zone, per cui è applicabile il disposto dell'Art. 3°, quanto in quella istruita, permettere l'erezione di quelle opere e costruzioni che si ritengono potersi provvisoriamente tollerare, che siano ad un tempo di speciale utilità pubblica, o che non si possano altrove stabilire, come farebbero in altri o altri stabilimenti industriali, a condizione però che sieno conformi al solo piano terreno: e cioè pure i muri di sostegno di proprietà privata che non potrebbero altrimenti esistere sui pendii troppo ripidi delle montagne, non che non oltrepassino le dimensioni necessarie per sostegno delle terre anche limitate cui facilitano la coltura.

L'impetrante passerà in questi casi l'atto di sottoscrizione espresso nell'Art. 12° previa il corso della procedura come all'art. 9°.

Art. 17:

Quando sarà ordinato, sia una nuova costruzione di una piazza, sia la suppressione o demolizione di quella esistente, sia delle variazioni nella loro classificazione ed estensione, gli effetti risultanti da questa determinazione nell'applicazione delle tasse imposte alle proprietà a favore della difesa, non potranno aver luogo che in forza di un Decreto Reale pubblicato nei Comuni interessati.

Art. 18:

Fatta la delimitazione delle zone nei limiti prescritti dalla presente legge si procederà alla verificazione dei terreni e delle costruzioni entrostanti in contraddittorio coi proprietari che si esibiranno a dichiarare l'origine delle costruzioni medesime, e le condizioni mediante le quali si susseguono e non fanno pregiudizio del diritto per parte del Governo, di

in contraddittorio soffatte deliberazioni e di esigermi all' esecuzione
le giustificazioni verbali e prove giudiziarie.

Tutte deliberazioni saranno firmate dagli stessi proprietari.

Art. 19.

Non comparso il proprietario o chi possa rappresentarlo,
si procederà ciò non di meno all' operazione, facendo consistere
per appositi processi verbali, e notificandone una copia al propri-
etario non comparso.

Art. 20.

Se entro tre mesi dalla notificazione fatta ^{dal Proprietario} per parte del
Comandante del forte e di cui verrà trasmesso il certificato alla
generale d'ordine d' Arghenna, non vien fatto dal medesimo alcun
richiamo, si procederà in contraddittorio di un delegato del Consiglio Circo,
ed a spese del fortino, al picciolamento di termini, i quali faranno
rispetto a punti stabili.

L' operazione proseguirà poi rispetto ai richiedenti a misura
che verranno risolte le loro opposizioni.

Art. 21.

Spianii indicanti le varie zone faranno accompagnati da uno
plato descrittivo delle dimensioni e della natura delle costruzioni
esistenti nell' interno delle zone di fortino, della loro origine, e
delle condizioni mediante le quali si basiarono elevare.

Saranno approvati con Regi Decreti e verranno debitamente
comperati in quattro copie, una presso il Comando del forte, una
presso la Direzione del Genio, una presso gli archivi del Corpo Reale
del Genio, e l'altra presso l' Intendenza Gen. Amministrativa.

Art. 22.

Le contestazioni che fossero per insorgere sull' applicazione
delle furtive militari, saranno portate alla cognizione del
Tribunale competente.

Art. 23.

Ogni infrazione sarà accertata dagli assistenti militari del Genio

a ciò specialmente commessi dal Direttore del Genio, e per mezzo
di loro processo verbale

Art. 24.

Ogni qualvolta gli Assistenti giudiziari avranno conoscenza
di una costruzione o riparazione inevitabilmente fatta nell'interno
di un luogo chiuso e di una casa ne faranno immediata relazione
al Direttore del Genio che richiederà il giudice di mandamento, o
suo Suogovernante locale, di accompagnarli nella visita l'assistente
denunciatore per procedere d'uff. a verificare ed accertare la proprietà
contravvenzione; e l'analogo processo verbale, sottoscritto dal giudice
intervento, verrà poscia rimesso al Direttore del Genio per gli
ulteriori incumbenti che gli spettano.

Art. 25.

Su ogni verbale si enumerano:

- 1.° Il luogo ed il giorno in cui sarà esteso;
- 2.° Il nome, Cognome, e qualità di quegli che avrà scoperto la
contravvenzione;
- 3.° La natura, e l'epoca della contravvenzione colle circostanze tutte
che sono atte a qualificarla, non che le prove od indizii che
esistono a carico del Contravventore;
- 4.° Gli interrogatorii dell'imputato od imputati tanto sul
loro nome, Cognome, patria, professione, e domicilio, quanto
sulle circostanze relative alla Contravvenzione, e le loro dichiarazioni.

Art. 26.

I verbali sono scritti dagli Agenti che li stendono, e firmati
tanto da essi che dai contravventori; ed in caso di rifiuto, per parte
dei questi si ne fa constare nello stesso verbale.

Il rogato quindi assererà con giuramento, entro due giorni
dalla loro data, avanti il giudice di mandamento ed il suo Suogovernante
che, nel caso in cui li verbali non siano firmati per intero dagli
Agenti che li presentano; Discuo per constare che nessuno letto
ad essi, e menzionare nell'atto il motivo di tale circostanza.

Art. 27.

I processi verbali furono piena fede in giudizio per fatti materiali relativi alle contravvenzioni. Per nulla loro compilazione furono osservate le norme di cui nei due articoli precedenti, non farsi motivo legale di rinunziaione contro coloro che sottoscrissero il verbale.

E per altro riprovata all'imputato la prova contraria.

Art. 28.

I processi verbali saranno trasmessi all'Art. fiscale onde promuovere l'opportuno provvedimento a termini di legge.

Art. 29.

I contrarrentori oltre la demolizione dell'opera nuova a loro spesa incorreranno, secondo i casi e la maggiore o minore importanza della cosa, una multa estensibile a 4.000.

Art. 30.

Ogni sentenza di condanna per contravvenzione comporterà una proibizione di termine al contravventore per ridurre le cose in pristino, ed in caso di ritardo per parte del medesimo, si si farà procedere l'ufficio nella forma dei lavori militari d'urgenza, e per rimborso della relativa spesa si osserveranno le norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali.

Art. 31.

Contro coloro che arrecheranno guasti alle mura, ed altri oggetti attinenti alle suddette fortificazioni si procederà a termini dei seguenti Codici penale ordinario e penale militare.

Art. 32.

I lavori ed operazioni relativi alle piazze di guerra o posti militari avranno luogo ad indennità sia per temporanea privazione di godimento sia per demolizioni o per appropriazione, ed non si farà legge anteriori ed atti appositi di tolleranza che rimovano la proprietà in uno dei suddetti modi.

L'indennità avrà sempre luogo a tenore delle leggi vigenti a titolo di appropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 39.

Saranno stabilite con Decreti di S. M. e C. le zone determinandosi le provviste militari per ciascuna delle Piazze attualmente esistenti nello Stato secondo la più o meno grande loro importanza e in conformità della presente legge.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di guerra è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. Torino addi 16. Giugno 1851.

Pietro Emmanuel

Alfonso Stanzani